

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6026 del 10/11/2017
Oggetto	D.Lgs 387/2003 e s.m.i. Ditta AGRICOLA 2000 S.S. di Colombarini Luca con sede legale nel Comune di Masi Torello (FE), in Via Portuense, n. 10. Autorizzazione Unica P.G. n. 45959 del 06.06.2011 e ss.mm.ii., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) ubicato nel Comune di Masi Torello (FE), Via Santa Cecilia: modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6253 del 10/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 20365/2017/MB/TC

OGGETTO: D.Lgs 387/2003 e s.m.i. Ditta **AGRICOLA 2000 S.S. di Colombarini Luca** con sede legale nel Comune di Masi Torello (FE), in Via Portuense, n. 10.

Autorizzazione Unica P.G. n. 45959 del 06.06.2011 e ss.mm.ii., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) ubicato nel Comune di Masi Torello (FE), Via Santa Cecilia: **modifica non sostanziale**.

LA RESPONSABILE

VISTI:

il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;

il D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010;

il D.Lgs 3 Marzo 2011, n. 28;

la L.R. del 23 dicembre 2004 n. 26;

la Legge Regionale del 21 Dicembre 2012 n. 21;

l'articolo 48 della Legge Regionale 18 luglio 2014, n. 17;

il Regolamento Regionale Emilia-Romagna n. 1/2016;

la DAL n. 51/2011;

la Delibera di G.R. dell'Emilia Romagna, n. 1495 del 24.10.2011;

la Delibera di G.R. dell'Emilia Romagna, n. 1198/2010;

la Delibera di G.R. n. 274 del 18.03.2013 e sua Determina applicativa n. 3992 del 17.04.2013;

VISTA la nota del Servizio Veterinario e Igiene Alimenti della Regione Emilia Romagna P.G. n. 406786 del 03.11.2014 in merito alla definizione di "consorzio interaziendale" ai fini dell'applicabilità delle deroghe previste dall'art. 3, c. 1, lettera d) dell'Allegato alla Determina n. 3992 del 17.04.2013;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTA la richiesta in data 29.06.2017, trasmessa dalla Ditta AGRICOLA 2000 S.S. di Colombarini Luca con sede legale nel Comune di Masi Torello (FE), in Via Portuense n. 10, acquisita al Prot. di ARPAE-Ferrara n. PGFE/2017/7656 del 30.06.2017, di “modifica non sostanziale” dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, mediante produzione e combustione di biogas (potenza elettrica nominale pari a 999 kWe), autorizzato dalla Provincia di Ferrara, con atto P.G. n. 45959 del 06.06.2011 e ubicato nel Comune di Masi Torello (FE), Via Santa Cecilia;

PRESO ATTO che la richiesta di modifica avanzata dalla Società riguarda l’approvazione del layout definitivo dell’impianto senza unità di separazione del digestato e l’introduzione di pollina nel piano di alimentazione dell’impianto;

RICHIAMATI gli atti della Provincia di Ferrara, rilasciati ai sensi del D.Lgs 387/03: Autorizzazione Unica (A.U.) P.G. n. 45959/2011, atti di modifica P.G. n. 41031/2012, P.G. n. 70553/2012, P.G. n. 95101/2012 (rettificato con atto n. 4845/2013), n. 8170/2013 e n. 6457/2014;

RICHIAMATA l’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, atto della Provincia di Ferrara n. 6857 del 11.11.2014;

VISTO in particolare quanto prescritto al punto “e.” dell’atto di modifica n. 6457/2013, relativamente al periodo di sperimentazione riguardante l’utilizzo del digestato tal quale, ovvero:

“e. Al termine di tale periodo la Ditta dovrà comunicare gli esiti della sperimentazione alla Provincia, al Comune di Masi Torello e all’ARPA-Servizio Territoriale presentando la planimetria definitiva che potrà prevedere o meno l’unità di separazione. Nel caso in cui la Ditta decida di procedere con la costruzione del separatore, lo stesso dovrà essere realizzato secondo il progetto sottoposto a SCIA di variante Edilizia, approvato dal Comune di Masi

Torello con nota Prot. n. 2350 del 14.06.2014. Nel caso decida di non realizzarlo dovrà essere richiesta la modifica non sostanziale dell'A.U.”;

VISTA la relazione tecnica allegata all'istanza dove, in particolare, vengono forniti i primi dati del monitoraggio sull'utilizzo del digestato tal quale e le motivazioni di carattere economico-organizzativo che hanno reso preferibile l'utilizzo dello stesso non separato;

VISTA la planimetria allegata alla succitata istanza, “PLANIMETRIA GENERALE - LAYOUT DEFINITIVO CENTRALE BIOGAS SENZA UNITA' DI SEPARAZIONE”;

VISTO l'atto n. 6957 del 11.11.2014 di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), disposto da dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, che sostituisce i titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell'A.U. sopra citata;

VISTA la nota Prot. n. PGFE/2017/8433 del 20.07.2017 di avvio del procedimento con contestuale richiesta di pareri e invio agli Enti coinvolti della documentazione relativa all'istanza di modifica;

VISTA la nota Prot. n. 44298 del 02.08.2017 (Prot. Arpae n. PGFE/2017/8907 del 03.08.2017), trasmessa dall'Azienda USL di Ferrara-U.O. Attività Veterinarie con cui, ha espresso parere favorevole all'utilizzo di “stallatico non trasformato”, con le modalità descritte nella relazione tecnica allegata all'istanza, considerato che l'utilizzo di sottoprodotti di origine animale presso l'impianto è limitato esclusivamente a “stallatico non trasformato” e la Ditta risulta aver stipulato con l'Azienda zootecnica un contratto pluriennale e che pertanto la gestione di tale sottoprodotto ricade nella definizione di attività svolta da “consorzio interaziendale”;

VISTA la nota Prot. n. 44573 del 03.08.2017 (Prot. Arpae n. PGFE/2017/8977 del 04.08.2017), trasmessa dall'Azienda USL di Ferrara-U.O. igiene Pubblica con cui, ha espresso il proprio Nulla Osta alla modifica;

VISTA la nota del Comune di Masi Torello Prot. n. 4175 del 11.09.2017 (Prot. Arpae n. PGFE/2017/10347 del 11.09.2017), con cui ha espresso il parere edilizio-urbanistico ed ambientale, con prescrizioni e ha precisato, in particolare, che “*l'Amministrazione Comunale si riserva di definire ulteriori modalità gestionali legate all'utilizzo della pollina ed alla gestione in generale dell'impianto in questione, che verranno dettagliate in apposita convenzione da sottoscrivere con la Società Agricola 2000 ss*”;

RITENUTO di rimandare alla convenzione sopra indicata, eventuali ulteriori impegni/accordi da parte della Ditta, che esulano dal presente atto;

PRESO ATTO di quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 08.09.2017, allegata alla succitata nota;

DATO ATTO:

che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riferimento al D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

che è fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente;

che per quanto non indicato esplicitamente nel presente atto, restano validi tutti gli adempimenti in materia di:

aria

rifiuti

acque

rumore

digestato

campi elettromagnetici

regolamento di Sanità Pubblica

regolamento Edilizio Comunale;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

DATO ATTO che l'Autorizzazione Unica sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni coinvolte;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

RITENUTO di approvare il layout definitivo dell'impianto, senza unità di separazione del digestato, permettendo così alla Ditta di continuare, in via definitiva, ad utilizzare il digestato tal quale non separato;

RITENUTO e VALUTATO quindi che le modifiche proposte siano da considerarsi "modifiche non sostanziali" dell'attività e dell'impianto e che si debba comunque dar luogo al rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica P.G. n. 45959/2011 e ss.mm., ai sensi del D.Lgs 387/03;

D I S P O N E

la **MODIFICA** dell'**Autorizzazione Unica** P.G. n. 45959 del 06.06.2011 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Provincia di Ferrara alla Ditta **AGRICOLA 2000 S.S. di Colombarini Luca**, con sede legale nel Comune di Masi Torello (FE), in Via Portuense, n. 10 C.F. e P.I. n. 01525440382, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, mediante produzione e combustione di biogas, con potenza elettrica nominale pari a 999 kWel, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, ubicato nel Comune di Masi Torello (FE), Via Santa Cecilia.

La variante in oggetto riguarda, come indicato in premessa, l'approvazione del layout definitivo dell'impianto, senza unità di separazione del digestato e l'introduzione di pollina nel piano di alimentazione dell'impianto (già autorizzato all'utilizzo di biomasse vegetali, liquame bovino e sottoprodotti di origine vegetale). E' previsto il ritiro di un quantitativo indicativo di 3000-5000 t/anno di pollina, senza stoccaggio in impianto, in quanto la stessa verrà immessa direttamente nella tramoggia di carico.

A) PRESCRIZIONI GENERALI CHE INTEGRANO QUELLE RIPORTATE NELL'AUTORIZZAZIONE UNICA P.G. N. 45959/2011 E NEI SUCCESSIVI ATTI DI MODIFICA.

- a. L'elaborato grafico **"PLANIMETRIA GENERALE - LAYOUT DEFINITIVO CENTRALE BIOGAS SENZA UNITA' DI SEPARAZIONE"** (Giugno 2017), allegato al presente atto sotto la voce **Allegato "A"**, ne costituisce parte integrante;
- b. Rispetto alle matrici in ingresso già autorizzate, è consentito il solo utilizzo della pollina;
- c. La Ditta deve comunicare con congruo anticipo all'Arpae, al Comune di Masi Torello e all'Azienda Usl di Ferrara (U.O. Veterinaria e U.O. Igiene Pubblica), l'inizio dei conferimenti della pollina autorizzata con il presente atto, nonché tenere a disposizione dell'Organo di controllo la documentazione contabile e le registrazioni degli stessi, con particolare riferimento alla titolarità/provenienza dei fornitori;
- d. I contratti di fornitura della pollina utilizzata nell'impianto, ai fini del pieno rispetto dell'art. 184 bis D.Lgs 152/06, dovranno essere stipulati direttamente con il Produttore. Tali contratti dovranno essere inviati all'Arpae, al Comune di Masi Torello e all'Azienda USL di Ferrara, alla prima acquisizione dei sottoprodotti previsti;
- e. I suddetti contratti, firmati tra le parti, dovranno inoltre individuare, al fine del pieno rispetto dell'art. 184 bis, la provenienza diretta degli stessi, il sito di produzione, il contenuto di Azoto, la durata contrattuale e le modalità di disdetta del contratto;
- f. La pollina in ingresso all'impianto dovrà essere immessa direttamente nella tramoggia di carico, senza alcun stoccaggio;
- g. La gestione della pollina nell'impianto dovrà essere tale da evitare la formazione di esalazioni maleodoranti e di altri inconvenienti ambientali, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1495/2011;
- h. Tutti i mezzi diretti all'impianto per il conferimento della pollina dovranno prevedere sistemi di copertura del carico, che impedisca la dispersione di polveri, prodotti ed odori molesti e i mezzi in uscita per il trasporto del digestato dovranno essere a tenuta stagna, idonei ad impedire la dispersione di odori;
- i. I mezzi che trasportano pollina all'impianto, dovranno comunque evitare il transito per i centri abitati del territorio comunale;

- j. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili, atti ad impedire la proliferazione di topi, moschee altri insetti nocivi;
- k. La gestione delle matrici in ingresso all'impianto dovrà essere tale da garantire, in ogni momento, il rispetto dei minimi di stoccaggio previsti dalla norma per quanto riguarda il digestato;
- l. Nell'ambito dell'aggiornamento della comunicazione che dovrà essere effettuata a seguito dell'introduzione della pollina, la Ditta deve valutare le Superfici Utilizzabili per lo Spandimento (SUS), tenendo conto degli eventuali vincoli inseriti nel Regolamento Comunale o di altri Enti eventualmente competenti;
- m. Le analisi del digestato dei parametri S.S. (%), Solidi Volatili (%S.S.), Azoto Totale, Azoto Ammoniacale, Fosforo, Potassio, pH, salinità dovranno essere eseguiti con cadenza semestrale: i risultati analitici, rilasciati da laboratorio accreditato ACCREDIA, dovranno essere trasmessi, unitamente al verbale di campionamento (contenente: data di esecuzione, nome operatore, modalità e punto di campionamento), all'Arpae di Ferrara: dell'esecuzione dei campioni deve essere data comunicazione con 10 gg. di anticipo via fax alla stessa Arpae, la quale potrà decidere l'effettuazione di campioni in contraddittorio;
- n. La ditta dovrà dimostrare in sede di controllo dell'attività, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184 bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., relativamente all'utilizzo dei sottoprodotti, compresa la pollina.

Si precisa che:

- In caso di lamentele o esposti da parte dei cittadini residenti, relativamente alla formazione di esalazioni maleodoranti anche conseguenti all'utilizzo della pollina e comunque riconducibili alla gestione dell'impianto in oggetto, previa verifica da parte degli Organi preposti al controllo, sarà facoltà della scrivente Agenzia prescrivere ulteriori controlli/monitoraggi delle emissioni odorigene;
- I contratti di cessione dei reflui zootecnici devono rispettare il fac-simile previsto dalla normativa vigente (Regolamento 1/2016) e devono essere inseriti come allegato nelle Comunicazioni da redigersi con il Portale Regionale Gestione Effluenti;
- La Ditta dovrà provvedere, ai sensi della normativa vigente, alla compilazione/aggiornamento del PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica), tenendo in considerazione le caratteristiche qualitative e quantitative delle matrici in ingresso alla fase di DA (Digestione Anaerobica) e all'aggiornamento della Comunicazione di cui al Regolamento Regionale n. 1/2016, almeno 30

giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di spandimento del digestato in considerazione della variazione dell'azoto spandibile.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica P.G. n. 45959 del 06.06.2011 e negli atti di modifica citati in premessa, che non sono state modificate dal presente atto e che sono applicabili alle varianti autorizzate con il presente atto .

Il presente atto va unito all'Autorizzazione Unica P.G. n. 45959 del 06.06.2011 e ss.mm., rilasciata dalla Provincia di Ferrara, quale parte integrante.

Il presente atto viene rilasciato in bollo alla Ditta interessata ed in copia al Comune di Masi Torello, all'Azienda USL di Ferrara, e alla Regione Emilia Romagna-Servizio Politiche Energetiche.

L'efficacia del presente atto decorre dalla data dell'effettivo ritiro o dell'avvenuta notifica alla Ditta interessata e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.